

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 166/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni nell'Unione di carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano e le voci relative a Israele e al Sud Africa nell'elenco di paesi terzi o loro territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punti 3 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione⁽²⁾ dispone che alcuni prodotti possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1. Esso definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. Tali condizioni tengono conto dell'eventuale applicabilità di condizioni specifiche e della necessità o meno di garanzie complementari in base alla qualifica sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti. Le condizioni specifiche e le garanzie complementari rispetto alle quali questi prodotti devono essere conformi sono riportate nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (2) Il capo III del regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce le condizioni alle quali i paesi terzi, i loro territori, zone o compartimenti sono da considerarsi indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e le pertinenti condizioni di certificazione veterinaria per i prodotti destinati all'importazione nell'Unione.
- (3) Nel 2004, nel 2006 e a partire dall'aprile 2011 il Sud Africa ha registrato focolai di HPAI del sottotipo H5N2

nelle aziende di ratiti presenti in una zona ad elevata densità di aziende di tali animali. Le importazioni di alcuni prodotti a base di ratiti, comprese le carni di ratiti d'allevamento, sono quindi attualmente limitate dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione⁽³⁾. Al momento il Sud Africa non è in grado di dichiarare l'indennità del suo territorio dalla HPAI.

- (4) Il fatto che i ratiti vengano tenuti all'aperto costituisce un problema specifico per prevenire la possibile introduzione dei virus dell'influenza aviaria negli allevamenti di ratiti, soprattutto a partire dalla popolazione di uccelli selvatici. L'autorità competente del Sud Africa, in collaborazione con l'industria dei ratiti, ha sviluppato un sistema specifico per la produzione di carni di ratiti ottenute da animali tenuti in aziende di ratiti registrate e chiuse, riconosciute dall'autorità competente.
- (5) Tali aziende sono sotto controllo ufficiale, applicano norme di biosicurezza rigorose e sono soggette a controlli degli spostamenti e test di laboratorio. Inoltre si effettua la sorveglianza dell'influenza aviaria nelle aziende di ratiti e pollame situate in un determinato raggio attorno alle aziende di ratiti registrate e chiuse nonché nell'intero territorio sudafricano. Nell'elaborare tali prescrizioni si è tenuto debitamente conto delle raccomandazioni del gruppo veterinario comunitario d'emergenza (CVET) che aveva effettuato una missione in Sud Africa nel 2011.
- (6) In attesa di poter dichiarare l'indennità dalla HPAI per l'intero territorio nazionale e al fine di offrire migliori garanzie per la sicurezza delle carni di ratiti destinate in futuro all'importazione nell'Unione, il 5 maggio 2013 il Sud Africa ha presentato una proposta riveduta relativa al sistema di aziende di ratiti registrate e chiuse e ha chiesto che fossero autorizzate le importazioni nell'Unione delle carni di ratiti prodotte a partire da animali tenuti in tali aziende.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Sud Africa negli elenchi di paesi terzi e loro parti (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 1).

- (7) La Commissione e gli esperti degli Stati membri hanno valutato la proposta e concluso che il sistema istituito dal Sud Africa dovrebbe offrire, in relazione ai possibili rischi posti dal virus della HPAI, garanzie soddisfacenti per le importazioni nell'Unione di carni di ratiti ottenute da animali tenuti in tali aziende.
- (8) Nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere inserita una nuova condizione specifica «H» che offra garanzie specifiche per la sicurezza delle carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano ottenute da animali provenienti da un'azienda di ratiti registrata e chiusa, comprese garanzie in relazione ai possibili focolai futuri di HPAI e che dovrebbe applicarsi al territorio del Sud Africa. Tale condizione specifica dovrebbe anche essere inserita nel modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano.
- (9) Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa a Israele indica attualmente cinque codici diversi, da IL-0 a IL-4, corrispondenti a parti del territorio che è stato regionalizzato a seguito dei focolai di HPAI comparsi in precedenza in tale paese. A seguito di una richiesta presentata da Israele e tenuto conto del fatto che le carni di pollame, ratiti o selvaggina da penna selvatica (POU, RAT e WGM) prodotte durante i periodi delle restrizioni non sono più presenti sul mercato, le diverse zone dovrebbero essere consolidate e la voce relativa a Israele dovrebbe essere modificata di conseguenza. A fini di trasparenza del mercato e in ossequio al diritto pubblico internazionale, è opportuno precisare che la copertura geografica dei certificati è limitata al territorio dello Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
- (10) Il regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1) la parte 1 è così modificata:

a) la voce relativa a «IL – Israele» è sostituita dalla seguente:

«IL – Israele ⁽⁶⁾ »	IL-0	L'intero paese	SPF							
			BPR,BBP, DOR, DOC, HER, HEP, SRP		N			A		S5, ST1
			POU, RAT							
			WGM	VIII						
			EP, E						S4»	

b) la voce relativa a «ZA – Sud Africa» è sostituita dalla seguente:

«ZA – Sud Africa»	ZA-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4»
			BPR	I	P2	9.4.2011		A		
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT	VII	P2 H	9.4.2011		A		

c) è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«⁽⁶⁾ Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»;

2) La parte 2 è così modificata:

a) nella sezione «Condizioni specifiche», è aggiunto il seguente testo dopo la condizione «L»:

«“H”: sono state fornite garanzie che le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT) sono ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata e chiusa, riconosciuta dall'autorità competente del paese terzo. In caso di un focolaio di HPAI, le importazioni di tali carni possono continuare ad essere autorizzate se le carni sono ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata, chiusa e indenne da HPAI purché non siano comparsi focolai di HPAI in un raggio di 100 km attorno a tale azienda, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, almeno negli ultimi 30 giorni e non vi sia alcun collegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata rilevata la presenza di HPAI negli ultimi 30 giorni.»;

b) il modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT) è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT)»

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.									
			I.3. Autorità centrale competente											
			I.4. Autorità locale competente											
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.		I.6.											
	I.7. Paese di origine		Codice ISO		I.8. Regione di origine		Codice		I.9. Paese di destinazione		Codice ISO		I.10.	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12.									
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		I.14. Data di partenza											
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Documento		I.16. PIF di entrata nell'UE											
			I.17.											
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA) 02.08.90											
		I.20. Quantità												
I.21. Temperatura dei prodotti Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero totale di colli												
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24.												
I.25. Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/>														
I.26.		I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>												
I.28. Identificazione della merce		N. di riconoscimento degli stabilimenti												
Specie (nome scientifico)		Macello		Impianto di fabbricazione		Deposito frigorifero		Numero di colli		Peso netto				

PAESE

RAT (carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano)

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.1.	Attestato sanitario		
Parte II: Certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e certifica che le carni di ratiti ⁽¹⁾ descritte nel presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	<p>(a) provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>(b) sono state prodotte conformemente alle condizioni di cui all'allegato III, sezioni III e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>(c) sono risultate idonee al consumo umano a seguito dell'ispezione ante e post mortem condotta conformemente all'allegato I, capo VII, sezione IV, del regolamento (CE) n. 854/2004(2);</p> <p>(d) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>(e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima.</p>		
II.2.	Attestato di polizia sanitaria		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di ratiti di cui al presente certificato:		
II.2.1.	provengono:		
	⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ [dal territorio contrassegnato dal codice;]		
	⁽²⁾ ⁽⁴⁾ oppure [dal/dai compartimento/i ;]		
	⁽²⁾ ⁽¹¹⁾ oppure [da una o più aziende di ratiti registrate, chiuse e riconosciute dall'autorità competente, attorno alle quali in un raggio di 100 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non siano comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità almeno negli ultimi 30 giorni e che non abbiano alcun collegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata rilevata la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità negli ultimi 30 giorni;]		
	che alla data di rilascio del certificato era(no) indenne/i		
	dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008 e		
	⁽⁶⁾ [dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;]		
II.2.2.	sono state ottenute da ratiti che:		
	⁽²⁾ [non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria;]		
	⁽²⁾ oppure [sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria in conformità di un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con:		
	(nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i)		
	all'età di settimane;]		
	⁽⁷⁾ sono stati macellati il (gg/mm/aaaa) o nel periodo tra il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa);		
II.2.3.	sono state:		
	⁽²⁾ ⁽⁶⁾ [II.2.3.1. ottenute da ratiti d'allevamento tenuti ininterrottamente per almeno tre mesi prima della macellazione o dopo la schiusa delle uova:		
	⁽²⁾ ⁽³⁾ [nel territorio contrassegnato dal codice;]		
	⁽²⁾ ⁽⁴⁾ oppure [nel/nei compartimento/i ;]		
	⁽²⁾ ⁽¹¹⁾ oppure [in una o più aziende di ratiti registrate, chiuse e riconosciute dall'autorità competente, attorno alle quali in un raggio di 100 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non siano comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità almeno negli ultimi 30 giorni e che non abbiano alcun collegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata rilevata la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità negli ultimi 30 giorni;]		
	⁽²⁾ ⁽⁸⁾ oppure [II.2.3.1. disossate e scuotate e ottenute da ratiti d'allevamento tenuti ininterrottamente per almeno tre mesi prima della macellazione o dopo la schiusa delle uova:		
	⁽²⁾ ⁽³⁾ [nel territorio contrassegnato dal codice;]		
	⁽²⁾ ⁽⁴⁾ oppure [nel/nei compartimento/i ;]		
	⁽²⁾ ⁽¹¹⁾ oppure [in una o più aziende di ratiti registrate, chiuse e riconosciute dall'autorità competente, attorno alle quali in un raggio di 100 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non siano comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità almeno negli ultimi 30 giorni e che non abbiano alcun collegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata rilevata la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità negli ultimi 30 giorni;]		

PAESE		RAT (carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.2.4.	sono state:		
(⁶) (²) (¹²)	<p>[[II.2.4.1. ottenute da ratiti provenienti da uno o più stabilimenti:</p> <p>(a) che è/sono regolarmente oggetto di ispezioni veterinarie per verificare la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;</p> <p>(b) che non è/sono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui i ratiti e/o altro pollame sono recettivi;</p> <p>(c) [attorno al/ai quale/i, in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;]</p>		
(⁸) (²) (¹²) oppure	<p>[[II.2.4.1. disossate e scuotate e ottenute da ratiti che sono stati allevati/hanno soggiornato per almeno tre mesi prima della macellazione in stabilimenti:</p> <p>(a) che sono regolarmente oggetto di ispezioni veterinarie per verificare la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;</p> <p>(b) che non sono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui i ratiti e/o altro pollame sono recettivi;</p> <p>(c) in cui non si sono registrati focolai della malattia di Newcastle o di influenza aviaria ad alta patogenicità nei sei mesi precedenti e attorno ai quali da almeno tre mesi non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle nel raggio di 10 km dal perimetro del settore dello stabilimento in cui sono allevati i ratiti, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo;]</p>		
(²) oppure	<p>[[II.2.4.1. disossate e scuotate e ottenute da ratiti provenienti da paesi asiatici o africani che:</p> <p>(a) sono stati posti in isolamento in un ambiente reso esente da zecche nel quadro di un programma ufficiale di lotta contro i roditori per almeno 14 giorni prima della macellazione;</p> <p>(b) prima di essere trasferiti nell'ambiente reso esente da zecche:</p> <p>(²) [sono stati esaminati per verificare che non avessero zecche;]</p> <p>(²) oppure [sono stati sottoposti a trattamento atto ad eliminare tutte le zecche di cui fossero portatori mediante (precisare il trattamento):]</p> <p>e il trattamento non ha prodotto residui rilevabili nelle carni di ratiti;]</p> <p>(c) all'arrivo al macello sono stati sottoposti, con esito negativo, a un controllo volto ad accertare la presenza di zecche;]</p>		
II.2.5.	non sono state ottenute da ratiti macellati nel quadro di un piano zoosanitario per il controllo o l'eradicazione di malattie del pollame e/o dei ratiti;		
II.2.6.	derivano da ratiti:		
(²) (⁶) (⁸)	[[II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la macellazione;]		
(²) (⁶)	oppure [[II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la macellazione;]		
(²) (⁸)	oppure [[II.2.6.1. che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]		
(²) (⁸)	oppure [[II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo che non risponde ai requisiti di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione;]		
(²) (⁸)	oppure [[II.2.6.1. che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008;]		
(⁸) (¹⁰)	[[II.2.7. derivano da ratiti di stabilimenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento statistico con risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'UE;]		
II.2.8.	derivano da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall'influenza aviaria ad alta patogenicità o dalla malattia di Newcastle;		
II.2.9.	<p>provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; e</p> <p>non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni non conformi al regolamento (CE) n. 853/2004.</p>		

PAESE		RAT (carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.3.	<p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivano da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione e sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).</p> <p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.</p> <p>Parte II:</p> <p>(1) Per «carni di ratiti», si intendono tutte le parti, escluse le frattaglie, dei ratiti d'allevamento idonee al consumo umano, che non abbiano subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento a freddo; le carni confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere accompagnate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.</p> <p>(2) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008</p> <p>(4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.</p> <p>(5) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla lettera «N» nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.</p> <p>(6) Non applicabile ai paesi contrassegnati dalla sigla «VII» nella colonna 5 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(7) Indicare la data o le date di macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da ratiti macellati nel territorio o nel/nei compartimento/i di cui al punto II.2.1 durante un periodo in cui l'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto territorio o detto/detti compartimento/i.</p> <p>(8) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dalla sigla «VII» nella colonna 5 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(9) Tali partite non possono essere inviate in Svezia o Finlandia.</p> <p>(10) Negli allevamenti non vaccinati la sorveglianza è di tipo sierologico e nel caso degli allevamenti vaccinati viene condotta su tamponi tracheali dei ratiti.</p> <p>(11) Solo per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT) provenienti da paesi o territori contrassegnati dalla lettera «H» nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Sono state fornite garanzie che in caso di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel territorio di un paese terzo le importazioni nell'Unione di carni di ratiti (RAT) ottenute da ratiti provenienti da un'«azienda di ratiti registrata e chiusa», riconosciuta dall'autorità competente del paese terzo, possono essere autorizzate purché l'azienda sia indenne da influenza aviaria ad alta patogenicità e se non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in un raggio di 100 km attorno a tale azienda, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, almeno nei 30 giorni precedenti e non vi sia alcun collegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata rilevata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità negli ultimi 30 giorni.</p> <p>(12) Non applicabile per le aziende di ratiti registrate e chiuse.</p>		

PAESE		RAT (carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Veterinario ufficiale			
Nome (in stampatello):		Qualifica e titolo:	
Data:		Firma:»	
Timbro:			